RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DOCENTE, DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO

Art. 12

Inquadramento del personale direttivo

Il personale direttivo e' inquadrato come segue: i presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, dei licei artistici e degli istituti d'arte nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro I; i presidi della scuola media, nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro II; i direttori didattici della scuola elementare e le direttrici della scuola materna nel ruolo di cui all'annessa tabella B, quadro III.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1976, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Estremi	Decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13
Titolo	III — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-docente-direttivo-ed-ispettivo/art-12-inquadramento-del-personale-direttivo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it